

Allegato "A" al Rep. n. 28799/15461

STATUTO DELL'ENTE PARITETICO TERRITORIALE

UNIFICATO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA

Art. 1 Costituzione

1 Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile tra ANCE TERNI aderente all'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) e la Feneal -UIL e la Filca -CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Terni aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal- Uil, Filca -Cisl e Fillea-Cgil, è costituito l'Ente paritetico territoriale per la formazione e la sicurezza per l'industria edilizia ed affini denominato T.E.S. e F. (Terni Edilizia Sicurezza e Formazione)-di seguito: Ente- per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto. L'Ente non ha fini di Lucro.

2 L'Ente è lo strumento per l'attuazione, nella provincia di Terni e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E., e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché tra ANCE TERNI e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEACGIL della provincia di Terni. L'Ente è altresì lo strumento per l'attuazione, nella provincia di Terni e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEP - Confartigianato, -sindacato Costruttori edili dell'associazione tra gli artigiani e le piccole e medie imprese della provincia di Terni (di seguito: "confartigianato") e ANSE/ASSOEDILI (di seguito "CNA") secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

Le norme di costituzione e statutarie dell'ENTE sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.

3 Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della dell'Ente. L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 2 e 51 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2 Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

1 L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato dal Sistema bilaterale nazionale per la formazione e la sicurezza (di seguito: Sistema bilaterale nazionale) secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

-2 L'Ente ha sede a Terni in Zona Fiori n. 116/L; ogni variazione di Indirizzo sarà adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

3 La durata dell'ENTE è indeterminata nel tempo.


4 L'Ente provvede ad inviare annualmente al Sistema bilaterale nazionale il questionario di rilevazione delle attività svolte per la redazione di un rapporto annuale sulla formazione e la sicurezza nel settore.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



5 L'Ente è tenuto a trasmettere annualmente al Sistema bilaterale nazionale il bilancio approvato corredato della scheda di riclassificazione, entro un mese dalla sua approvazione.

6 L'ente versa al Sistema bilaterale nazionale per il tramite della locale Cassa edile entro il 31 marzo di ogni anno il contributo fissato dalle parti sociali in sede di CCNL.

Art. 3 Scopi statutari

1 L'Ente, nell'area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti datori di lavoro, secondo le esigenze del mercato del lavoro. All'Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa Lavoro, (BLEN) quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'Articolo 1 del presente statuto.

2 L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.

3 Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l'ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di enti e aziende attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.

4 L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

Art. 4 Attività dell'Ente

1 Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza, strettamente integrate tra di loro. Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1 comma 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

In particolare, le attività di orientamento e formazione saranno rivolte a:

- a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;
- b) giovani neo diplomati e neo laureati;
- c) professionisti di settore
- d) titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna);
- e) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendenti da

- imprese edili;
- f) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;
- g) lavoratori in mobilità;
- h) lavoratori in disoccupazione;
- i) lavoratori in CIG.
- l) datori di lavoro

L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed Integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1 comma 1, nonché dalla contrattazione Integrata stipulata dalle Organizzazioni territoriali.


Tale formazione si rivolge in particolare a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- d) lavoratori occupati;
- e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione.
- h) datori di lavoro

Laddove l'ENTE, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altro Ente di cui al contratto collettivo nazionale di settore o ad altri organismi appropriati.-

2 Nel campo della sicurezza, di cui al comma 2 dell'art. 3, l'Ente:

- a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
 - allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
 - all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline di prevenzione nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia.
 - all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;
- b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
- c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
- d) esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il tecnico incaricato della visita in cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti;



e) svolge l'attività di asseverazione delle imprese edili che ne facciano richiesta in conformità alle indicazioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e secondo le procedure stabilite dal Sistema bilaterale nazionale.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previste dalla legge;

f) può svolgere su richiesta delle imprese attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

g) svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81;

h) svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

i) provvede alla istituzione e conservazione di un "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente, rilasciando una certificazione dell'avvenuta formazione;

l) può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti decisi dal Sistema bilaterale nazionale.

m) svolge comunque ogni attività prevista dal d.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. ed agli Accordi Stato-Regioni di pertinenza compatibili con le finalità dell'Ente.

Art. 5 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Terni, ad esse aderenti;

b) interessi attivi sui predetti contributi;

c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);

d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;

e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali;



f) Gestione del patrimonio;

g) entrate derivanti da eventuali prestazioni rese a terzi;

h) proventi derivanti da eventuali partecipazioni in società ed enti, da interessi attivi sulle somme, sanzioni, finanziamenti predetti, anche se provenienti da titoli, fondi assicurativi, pensioni, obbligazioni e

da ogni altro provento proveniente dall'investimento dei propri fondi;

i) Gestione di servizi.



Art. 7 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni; e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, prevele le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

I contributi e le quote associative sono intrasmissibili.

Art. 8 Organi amministrativi

Sono organi dell'Ente della Provincia di Terni:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio di amministrazione

Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi.

Art.9 Consiglio di amministrazione

a) *Composizione*

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 12 membri nominati rispettivamente:

- n. 4 da ANCE TERNI;
- n. 6 congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1;
- n. 1 nominato da Confartigianato Imprese;
- n. 1 nominato da CNA/assoedili.

La partecipazione delle Organizzazioni artigiane è fissata, con nomina diretta, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998, con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso e con l'accordo locale sulle modalità di attuazione.

b) *Durata dell'incarico*

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.


E', però, data facoltà agli Organismi sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) *Gratuità delle cariche*

Tutte le cariche sono gratuite. Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere riconosciuto, ove ne ricorrano gli estremi, un rimborso spese a piè di lista.



Two large, handwritten signatures are present at the bottom of the page, one on the left and one on the right, both written in black ink.

d) *Attribuzioni del Consiglio di amministrazione*

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

- 1) Amministrare il contributo contrattuale della provincia di Terni ed il patrimonio dell'Ente.
- 2) Provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite.
- 3) Curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e dell'entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.
- 4) Curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1.
- 5) Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali transigere o compromettere in arbitrari o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili.
- 6) Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente.
- 7) Stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'Ente.
- 8) Approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività, dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Successivamente sarà trasmesso al Sistema bilaterale nazionale e alle parti sociali di cui all'art. 1.-
- 9) Approvare eventuali regolamenti Interni per la gestione tecnica ed amministrativa dell'ente.
- 10) Compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.
- 11) Costituire eventuali Commissioni di Area specifiche per i due ambiti di attività dell'Ente.

e) *Convocazioni*

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta a trimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori se nominato.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto. L'avviso scritto può essere redatto su qualsiasi supporto e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.



Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma un funzionario dell'ENTE.

h) *Deliberazioni*

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai componenti, presenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Delle adunanze viene redatto un verbale dal funzionario dell'ENTE che presenzia le riunioni o da un incaricato del Presidente, che assume la funzione di segretario. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.



Art. 10 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

1 Uno dei rappresentanti nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui all'art. 1 comma 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b) la firma sociale;
- c) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.
- d) Dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dall'Associazione costruttori edili (ANCE TERNI) e dalle Organizzazioni dei lavoratori.

In caso di inadempimento del Presidente, ad esercitare temporaneamente le funzioni proprie della carica, il consigliere più anziano in carica della parte imprenditoriale di cui all'articolo 1 comma 1 lo sostituisce nella carica di Presidente.

In caso di inadempimento del Vice Presidente ad esercitare le funzioni proprie della carica, l'altro consigliere espresso dalla medesima parte sindacale lo sostituisce nella carica di Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni salva la facoltà di sostituzione di cui all'art.9 lettera b.

2 Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza. Il Presidente, come specificato all'art. 5, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
- b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- c) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
- d) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

3 Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta.

Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 9 punto b per il Consiglio di amministrazione.

Art. 11 Collegio dei sindaci revisori


Può essere nominato un Collegio dei sindaci revisori dei conti costituito da tre membri o da un solo membro. In quest'ultimo caso dovrà essere nominato in accordo fra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1.

a) Composizione

Il Collegio dei sindaci revisori se composto da tre membri effettivi essi sono designati rispettivamente: uno da ANCE TERNI, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Terni in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra le Organizzazioni di cui all'articolo 1 comma 1.

I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli Iscritti nell'albo dei ragionieri collegiati o nell'Albo dei revisori contabili oppure nell'Albo dei dottori commercialisti.

The bottom of the page features two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more cursive and appears to be 'G. M. ...'. The signature on the right is more stylized and appears to be 'D. ...'. In the center, overlapping the signatures, is a circular stamp with some illegible text and a central emblem.



Il Presidente del collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nell'Albo dei revisori contabili.
In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

b) *Compensi*

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) *Durata*

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) *Attribuzioni*

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2404 e 2407 e 2409 bis del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci revisori possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 12 Personale dell'Ente

1 L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

2 Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al CCNL di settore.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza.

3 Il consiglio di amministrazione, sentito il parere del comitato di Presidenza ha la facoltà di nominare un direttore e/o in alternativa un coordinatore, stabilendone le funzioni all'atto di nomina. Esso sovrintende agli uffici dell'Ente provvedendo al buon andamento dei servizi e svolge gli atti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del consiglio di Amministrazione.

Il trattamento economico attribuito è stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 13 Amministrazione

1 L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di amministrazione.

2 I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

3 Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art 14 Esercizi

1 L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'esercizio finanziario della corrispondente Cassa Edile e, pertanto, ha decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

2 Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all'art.1 comma 1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali (formazione e sicurezza). Il piano previsionale e il rendiconto finale devono essere trasmessi alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività formative e di prevenzione e sicurezza

Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere corredato di una scheda di riclassificazione predisposta dal Sistema bilaterale nazionale con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico – corredato dalla relazione del collegio sindacale (se nominato), del Presidente e da quella della società di certificazione, deve essere inviato al Sistema bilaterale nazionale.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 15 Libri e scritture contabili

Costituiscono libri e scritture contabili:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale;
- c) libro giornale.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'Ente.

Art. 16 Conservazione delle scritture contabili

Le scritture di cui all'art.15 devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art 17 Liquidazione

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. A circular stamp is partially visible in the center, containing some illegible text and a central emblem. The signatures appear to be from multiple individuals, likely representing the administrative or financial bodies mentioned in the text.

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1 comma 1, sentito il parere del Sistema bilaterale nazionale.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi 3 mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale di Terni.

Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

L'eventuale patrimonio netto, risultante dal bilancio finale di liquidazione, dovrà essere devoluto ad altre ente con finalità analoghe o a quelle istituzioni, opere di assistenza e beneficenza a favore della categoria edile che saranno identificate dalle organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 comma 1, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662.

In ogni caso è fatto assoluto divieto di divisione di riserve, fondi, somme a qualsiasi titolo facenti parte del patrimonio dell'Ente.

Art. 18 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 comma 1 che hanno approvato lo statuto medesimo, sentito il parere del Sistema bilaterale nazionale.

Art. 19 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 comma 1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 comma 1 che decidono in via definitiva.

Art. 23 norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

COPIA GIURISDIZIONE
DELL' ATTO A
AL 28/99
TERNI 26 FEB. 2015

